COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

VII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 120

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

ZOBOLI ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847);

AMATUCCI ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057);

DE FLORIO ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208);

BUTTÈ ed altri: Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro (1377);

STORTI BRUNO ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro (1432);

GAGLIARDI ed altri: Esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (1889);

CACCIATORE: Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1966);

BOVA ed altri: Disposizioni riguardanti l'esonero delle spese di giudizio per i lavoratori soccombenti in sede di controversia giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (2254);

PAG.

BREGANZE e PENNACCHINI: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro (2620) 120

PRESIDENTE . . 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141

BISANTIS 126, 138

BOSISIO 136, 138

BREGANZE . . 124, 125, 126, 129, 130, 134, 135, 136, 138

CACCIATORE 122, 124, 126, 128, 129

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 121, 123, 129, 134, 139

COCCIA . . 125, 126, 127, 131, 133, 137, 138

COCCO MARIA 133, 134, 135

GUERRINI GIORGIO 123, 124

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia* 136, 138, 141

PENNACCHINI 131, 132, 135

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione* 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione* . . 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 136, 137, 138, 139

SCALIA . 131, 132, 133, 134, 139, 140, 141

La seduta comincia alle 9,35.

ZOBOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Berlinguer Mario, Bovo, Reggiani, Verga della IV Commissione e Napoli, Sabatini e Storti Bruno della XIII Commissione.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zoboli ed altri: Modifica al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847); Amatucci ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057); De Florio ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208); Buttè ed altri: Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro (1377); Storti Bruno ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro (1432); Gagliardi ed altri: Esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (1889); Cacciatore: Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1966); Bova ed altri: Disposizioni riguardanti l'esonero delle spese di giudizio per i lavoratori soccombenti in sede di controversia giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (2254); Breganze e Pennacchini: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro (2620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Zoboli, Coccia, De Florio, Lama, Mazzoni, Sulotto, Bavetta, Crapsi, Fasoli, Guidi, Pellegrino, Re Giuseppina e Spagnoli: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro » (847); Amatucci, Breganze, Ruffini e Pennacchini: « Norme relative alle controversie di lavoro » (1057); De Florio, Guidi, Spagnoli, Roberti, Sforza, Bavetta, Fasoli, Re Giuseppina, Crapsi, Pellegrino e Coccia: « Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza » (1208); Buttè, Colombo Vittorino, Pucci Ernesto, Bianchi Fortunato, Alba, Buzzi, Gerbino, Isgrò e Bersani: « Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro » (1377); Storti Bruno, Bona, Sabatini, Borghi, Biaggi Nullo, Gitti, Colleoni, Zanibelli, Canestrari, Cengarle, Girardin, Cavallari Nerino, Gagliardi, Toros, Buzzi, Carra, Ceruti Carlo, Amadei Giuseppe, Bianchi Gerardo, La Penna, Armato, Colasanto, Marotta Vincenzo, Scalia, Someraro, Rampa e Caiazza: « Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro » (1432); Gagliardi, Cavallari Nerino, Colombo Vittorino, Carra, Mengozzi, De Mita, Girardin, Borra, Bianchi Fortunato, Cengarle, Ceruti Carlo, Alba, Colasanto e Veronesi: « Esenzione da ogni spesa e tassa per i giudizi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria » (1889); Cacciatore: « Modifiche alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro » (1966); Bova, De Marzi, Laforgia, Urso, Tamboni, Del Castello e Sgarlata: « Disposizioni riguardanti l'esonero delle spese di giudizio per i lavoratori soccombenti in sede di controversia giudiziaria in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria » (2254); Breganze e Pennacchini: « Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro » (2620).

Onorevoli colleghi, ricordo che, nella seduta precedente, si era discusso sull'articolo 448-*bis*, proposto dal Comitato ristretto. Poiché l'argomento merita un certo approfondimento proporrei, se non vi sono obiezioni, di accantonarlo per il momento e di passare agli articoli successivi.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 448-*ter*, proposto dal Comitato ristretto:

ART. 448-*ter* (*Valutazione presuntiva della prestazione*). — Nelle controversie previste dall'articolo 429, quando non sia possibile raggiungere la prova della controprestazione dovuta al lavoratore, il giudice ne fissa l'ammontare secondo equità, tenendo anche conto degli usi del luogo.

Su tale articolo, il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Nelle controversie previste nell'articolo 429, quando non sia possibile raggiungere la prova dell'ammontare della prestazione dovuta, il giudice lo determina nella misura che ritiene equa ».

Sullo stesso articolo, l'onorevole Pennacchina ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Quando non sia possibile raggiungere la prova della quantità della prestazione dovuta, il giudice ne fissa l'ammontare secondo equità, tenendo anche conto degli usi del luogo ».

Mi pare che i due emendamenti presentati siano simili. Quello del Governo mi sembra buono, dal punto di vista della formulazione, ma l'ultima parte dell'emendamento Pennacchini è migliore, poiché rende in termini tecnici e precisi il testo del Comitato ristretto.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Sarei favorevole all'emendamento del Governo, ma proporrei di aggiungere, alla fine, le parole finali del testo del Comitato ristretto « tenendo conto degli usi del luogo ».

Infatti, se rileggiamo tutte le norme riguardanti l'istituto dell'equità, rileviamo che esse si richiamano sempre agli usi locali. Del resto, vi sono delle situazioni, in cui soltanto attraverso gli usi è possibile determinare le componenti dell'equità, cioè, determinare quantitativamente le prestazioni, in rapporto alle qualità.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo, pienamente con quanto dichiarato dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, che sostituisce l'articolo 448-*ter* in esame.

(*È approvato*).

Pongo in votazione le parole finali: « tenendo anche conto degli usi del luogo ».

(*Sono approvate*).

L'articolo rimane così formulato:

ART. 448-*ter* (*Valutazione presuntiva della prestazione*). — « Nelle controversie previste nell'articolo 429, quando non sia possibile raggiungere la prova della quantità della prestazione dovuta, il giudice lo determina nella misura che ritiene equa, tenendo anche conto degli usi del luogo ».

Dò lettura dell'articolo 449 del codice di procedura civile:

ART. 449 (*Disposizioni sulle spese*). — Nelle cause di valore non superiore alle lire duemila non possono essere posti a carico del soccombente gli onorari dell'avvocato dal quale l'altra parte si è fatta assistere.

Nelle cause di valore superiore alle lire duemila, il giudice, quando condanna alle spese, determina, secondo le circostanze, se in esse siano da comprendere, in tutto o in parte, gli onorari dell'avvocato.

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente testo:

ART. 449 (*Disposizioni sulle spese*). — Nelle cause di valore non superiore alle lire centomila, il giudice, quando condanna alle spese, determina, secondo le circostanze, se in esse siano da comprendere, in tutto o in parte, gli onorari del difensore dal quale l'altra parte si è fatta assistere.

L'inclusione nelle spese degli onorari è obbligatoria quando siasi applicato il primo comma dell'articolo 96.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. In sostanza, il testo del Comitato ristretto ripete il secondo comma del codice vigente, ma assume un significato diverso. Cioè, si vuole affermare che, nelle cause per un valore inferiore alle centomila lire, è facoltà del giudice condannare anche agli onorari del difensore, oppure no, secondo le circostanze.

Tali circostanze, secondo il Comitato ristretto, sono le circostanze di causa, cioè, il comportamento processuale. Se da esso risulta un comportamento negativo, mi sembra opportuna la condanna anche agli onorari dell'avvocato.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Riccio, ma non comprendo l'ultima parte del primo comma del testo del Comitato ristretto, dove è detto: « gli onorari del difensore, dal quale l'altra parte si è fatta assistere ». Che cosa si intende per l'altra parte?

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Si tratta, onorevole Presidente, della parte soccombente nella condanna alle spese giudiziarie. Del resto, le stesse parole sono incluse nel testo del codice, primo comma dell'articolo 449 in esame.

Tuttavia, per maggior chiarezza, propongo il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 449, nel testo del Comitato ristretto, tendente a sopprimere le seguenti parole: « dal quale l'altra parte si è fatta assistere ».

Propongo, altresì, un emendamento allo stesso comma, tendente a sostituire l'ultima parola « difensore », con la parola « avvocato ».

Concludendo, per le vertenze inferiori alle lire centomila, il giudice può condannare alle spese della difesa; per le vertenze superiori a

lire centomila, il giudice deve condannare. Naturalmente, tenendo conto delle condizioni economiche della parte.

CACCIATORE. Il testo del Comitato ristretto fa menzione degli onorari del difensore, mentre quello del codice attualmente vigente fa menzione degli onorari dell'avvocato.

Tale differenza indica che il codice usa una dizione più restrittiva di quella del Comitato suddetto. Infatti, per difensore si intende sia l'avvocato che il procuratore.

I diritti del procuratore non sono menzionati nell'articolo 449 vigente. Quindi, su questo punto, sono favorevole al testo del codice in vigore, cioè alla dizione: « onorari dell'avvocato ».

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Onorevoli colleghi, devo rilevare, purtroppo, che si sta procedendo speditamente in una materia, quale quella delle controversie di lavoro, che presenta maggiori difficoltà man mano che si procede.

Il criterio generale seguito dal codice, tendente ad evitare che, a carico del soccombente, vi sia anche una multa, è comprensibile ed ha un certo significato.

Invece, il criterio del Comitato ristretto ha un significato incomprensibile. Anzitutto, esso fa una distinzione fra onorari di avvocato e diritti di procuratore. Ma questo è incomprensibile in astratto, poiché, effettivamente, i diritti del procuratore non hanno ragione di essere.

Inoltre, il Comitato ammette una certa discrezionalità, da parte del giudice, adoperando la formula « secondo le circostanze ». Questo mi sembra il criterio generale delle norme di procedura civile, in riferimento alle spese.

Infatti, il codice prevede sempre una discrezionalità assoluta da parte del giudice. L'unico divieto è quello di condannare la parte vittoriosa.

Ancor più incomprensibile, allorché si pensi che si tratta di materia del lavoro e l'oggetto è di tenue valore, è il fatto di confermare la suddetta discrezionalità, in relazione agli onorari.

Chiedo scusa al collega relatore Riccio se, su tale questione, la penso in modo diverso dal Comitato ristretto.

Ripeto: se si mantiene l'articolo 449, vigente, è una *ratio legis;* se, invece, lo si sostituisce con quello del Comitato ristretto, è da ritenersi superfluo, essendo già in vigore la discrezionalità di cui trattasi.

Tuttavia, sono contrario al mantenimento della norma vigente per un altro motivo. Esistono, infatti, cause inferiori alle lire centomila, per le quali è giusto pagare le spese del difensore, date particolari difficoltà di studio della vertenza, o particolari questioni di diritto.

Inoltre, la posizione del lavoratore viene ad aggravarsi nelle vertenze di tenue valore, rispetto a quelle di notevole valore. Per esempio: se un lavoratore conviene in giudizio il suo datore di lavoro per un milione di lire, non paga l'avvocato; se, invece, il lavoratore reclama 20 mila lire, deve pagare anche l'avvocato. Si arriva, quindi, ad una aberrazione del diritto.

Per tali motivi, proporrei un emendamento soppressivo dell'articolo 449 in esame, essendo le soluzioni proposte contrarie alla logica della sistematica del diritto ed agli interessi del lavoratore.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Insisto per l'approvazione dell'articolo 449 del Comitato ristretto con l'emendamento da me presentato, principalmente per due motivi.

Prima di tutto, perché si vuole abrogare il primo comma dell'articolo 449 attualmente in vigore. Esso, infatti, in sostanza, tende ad escludere la difesa, non ponendo a carico della parte soccombente gli onorari dell'avvocato. Con tale norma, il lavoratore, non potendo in nessun caso essere rimborsato degli onorari, rinuncia a chiedere l'intervento dell'avvocato. In definitiva, rinuncia a difendere i propri interessi.

In secondo luogo, è giusto introdurre la valutazione discrezionale del giudice nelle controversie meno importanti. E ciò per una ragione di invito, vorrei dire, alla probità processuale.

Chiarisco il mio pensiero. Se le parti sanno che esiste la probabilità di non vedersi condannate a pagare i compensi professionali, non tendono a porre delle difficoltà processuali, cioè, non operano uno stancheggio.

La eliminazione della discrezionalità del giudice, invece, può condurre ad una resistenza ad oltranza in giudizio delle parti.

Pertanto, sotto questo aspetto, ritengo opportuno mantenere in vigore la suddetta norma.

Il secondo comma, poi, dell'articolo 449 del Comitato ristretto, richiamando l'articolo 96, impone una posizione che chiarisce ancor più il contenuto della norma stessa. L'articolo 96 parla della responsabilità aggravata e della lite temeraria.

Pertanto, collegando i due articoli citati, si andrà a creare una spinta verso una probità processuale, che, a mio modo di pensare, è opportuno mantenere.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo non ha presentato emendamenti, e, pertanto, è favorevole al testo del Comitato ristretto.

COCCIA. Sono concorde con gli argomenti addotti dall'onorevole Russo Spena, e, pertanto, sono favorevole alla soppressione dell'articolo in esame.

I criteri ispiratori del Comitato ristretto erano quelli di favorire gli interessi dei lavoratori. In tal modo, invece, essi si troveranno in una situazione particolarmente onerosa.

GUERRINI GIORGIO. Anch'io sono favorevole alla soppressione dell'articolo 449 in discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 449 del codice di procedura civile, avvertendo che, ove non fosse approvato, si passerebbe al testo del Comitato ristretto.

(*È approvata*).

Dò lettura dell'articolo 450 del codice di procedura civile:

ART. 450 (*Giudice d'appello*). — L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi a controversie previste nell'articolo 429 deve essere proposto davanti alla sezione della corte d'appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale è integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli esperti.

Anche quando il giudizio di primo grado si è svolto con rito ordinario, se la sentenza è impugnata perché il pretore o il tribunale ha ritenuto che il rapporto dedotto in giudizio non rientra fra quelli previsti nell'articolo 429, l'appello deve essere proposto alla sezione speciale e, se è proposto in forma incidentale davanti al giudice ordinario, questi, con ordinanza, rimette il processo alla sezione speciale.

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente testo:

ART. 450. (*Giudice d'appello*). — L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relative a controversie previste nell'articolo 429 si propone nei giorni venti dalla notificazione.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

« L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi a controversie previste nell'articolo 429 si propone a norma dell'articolo 341 ».

L'onorevole Breganze ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Salvo il disposto delle leggi speciali in materia di contratti agrari, l'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi a controversie previste nell'articolo 429, si propone al giudice indicato nell'articolo 341.

Negli uffici costituiti in più sezioni, la conoscenza dell'appello è attribuita alla sezione per le controversie di lavoro, anche quando il giudizio di primo grado si è svolto con rito ordinario, se la sentenza è impugnata perché il pretore o il tribunale ha ritenuto che il rapporto dedotto in giudizio non rientra tra quelli previsti nell'articolo 429; se tale impugnazione è proposta in forma incidentale davanti a sezione diversa l'istruttore, se non sorgono contestazioni, ne riferisce al presidente, il quale, sentite occorrendo le parti, dà, con decreto i provvedimenti opportuni affinché la causa prosegua avanti alla sezione per le controversie di lavoro. In ogni altro caso, provvede il collegio con ordinanza ».

Onorevoli colleghi, ricordo che l'articolo 341 sancisce che l'appello contro le sentenze pronunciate dal giudice conciliatore, dal pretore e dal Tribunale, viene fatto al Tribunale ed alla Corte d'appello, nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna.

Per quanto riguarda l'emendamento Breganze, devo rilevare che, nella prima parte, concorda con quello del Governo e con il testo del Comitato ristretto, là dove si parla dei contrasti agrari, di cui si è discusso anche in precedenza. Nella seconda parte, invece, mi sembra che il collega Breganze sia andato oltre la questione in esame.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Il Comitato ristretto ha ritenuto di restringere il termine da 50 a 20 giorni, allo scopo di dare una certa snellezza al processo.

In proposito, tuttavia, ci rimettiamo al voto della Commissione.

PRESIDENTE. Anch'io sarei del parere di ridurre il termine.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione.* Gli emendamenti del Governo e dell'onorevole Breganze risolvono implicitamente il problema di fondo, già affrontato, ma non risolto, in sede di Comitato ristretto.

Tale problema è il richiamo all'articolo 341 del codice di procedura civile in vigore, riguardante la competenza del conciliatore e l'appello al pretore, la competenza del pretore e l'appello al tribunale.

Pertanto, con tale richiamo, si potrebbe inserire nell'articolo in esame la competenza sia di primo grado, del conciliatore, sia di secondo grado, del tribunale.

Si tratta di un problema fondamentale, quello su cui la Commissione è chiamata a decidere in questo momento.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole collega, che la Commissione ha già escluso la competenza del conciliatore, nella materia di cui stiamo trattando.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. D'accordo, onorevole Presidente. In tal caso, non è opportuno richiamare *sic et simpliciter* l'articolo 341, ma è necessario ripetere, nell'articolo in esame, il contenuto dello stesso articolo 341. E ciò allo scopo di evitare possibili confusioni.

Per quanto riguarda il termine di 20 giorni, proposto dal Comitato ristretto non sarei molto favorevole, poiché mi sembra molto breve, e non consente agli avvocati di preparare la loro difesa.

Tuttavia, non insisto su tale punto, non ritenendolo di importanza notevole.

GUERRINI GIORGIO. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

Non sono d'accordo sulle osservazioni espresse dall'onorevole Russo Spena, allorché afferma che non ritiene opportuno inserire, nell'articolo in esame, il richiamo all'articolo 341, per la questione del giudice conciliatore.

Nel nostro sistema giuridico, il richiamo ad una norma è valido, in quanto la stessa possa essere recepibile, in tutto o in parte.

Pertanto, è evidente che, il richiamo al giudice conciliatore, la cui competenza non sussiste per quanto concerne il rito delle controversie sul lavoro, non è recepibile nel nostro sistema, ma è recepibile il richiamo agli altri giudici.

Concludendo, il richiamo dell'articolo 341 mi sembra perfettamente in linea con la buona tecnica legislativa.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Si potrebbe emendare il testo dell'articolo in esame, facendo espresso riferimento alle sentenze pronunziate dal pretore e dal tribunale.

PRESIDENTE. Si tratterebbe di un emendamento chiarificatore, poiché, sulla sostanza, mi pare che siamo tutti d'accordo.

BREGANZE. Sono concorde con le dichiarazioni del collega Guerrini.

Infatti, non vedo quale interpretazione diversa potrebbe avere il richiamo dell'articolo 341, se, con una apposita norma, è stata sancita la competenza funzionale del pretore e del Tribunale.

A stretto rigor di logica, si potrebbe addirittura sopprimere il primo comma dell'articolo in esame.

Forse sono portato ad eccedere. In realtà, se non rechiamo innovazioni alle norme ordinarie sul giudice competente sulle controversie di lavoro, non vedo la necessità per cui si parli dell'appello.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Breganze mi sembra buona. Infatti, se si abroga il diverso sistema di impugnazione, che ora esiste, rimane valido il sistema ordinario.

BREGANZE. L'onorevole Russo Spena ha parlato anche sulla organicità delle norme. Evidentemente, egli non fa parte della Commissione giustizia, altrimenti conoscerebbe quante battaglie io combatto proprio a favore della sistematicità.

È certo che le norme in discussione nella seduta oderna intanto hanno ragione di esistere, in quanto si diversifichino dal sistema legislativo ordinario.

Trovo giusto l'inciso, riguardante le controversie dell'articolo 429, anche in rapporto al tenore di tutto il primo comma del mio emendamento.

Il secondo comma dello stesso emendamento, secondo me, è collegato al primo. Non si tratta di variazioni di rito, ma di una questione di soggetti.

Infatti, si tratta di questo. In taluni uffici giudiziari maggiori, come Milano, Venezia, ed altri, esiste una apposita sezione, o un magistrato, specializzati nelle vertenze di lavoro. Il mio emendamento, quindi, tende a garantire che le cause delle controversie di lavoro siano attribuite ai suddetti uffici, specializzati nella materia del lavoro.

Tuttavia, non insisto sulla collocazione di tale emendamento, che potrebbe anche venir fatta nell'articolo 451, o in altro articolo. Reputo sufficiente aver chiarito il concetto.

CACCIATORE. Sono favorevole all'emendamento del Governo, che, a mio avviso, ha una migliore formulazione dell'emendamento Breganze.

In quest'ultimo emendamento, si parla del « giudice indicato », le quali parole, secondo me, potrebbero richiamare inopportunamente anche il giudice conciliatore.

È sufficiente, a mio avviso, soltanto il richiamo puro e semplice all'articolo 341.

L'emendamento del Governo, inoltre, modifica completamente il primo comma del-

l'articolo 450, attualmente in vigore, che, secondo me, è pregiudizievole per i lavoratori.

Infatti, secondo tale norma in vigore, i lavoratori dovrebbero proporre appello avverso le sentenze del pretore, dinanzi alla Corte di Appello, e propriamente dinanzi alla sezione, cui sono affidate le controversie del lavoro.

Invece, secondo l'emendamento del Governo, i lavoratori possono seguire le norme generali sull'appello, cioè, dal pretore possono andare dinanzi al Tribunale.

COCCIA. Fermo restando che sono favorevole alla proposizione dell'appello dinanzi alla Corte d'Appello per le sentenze dei tribunali, ed alla restituzione al tribunale della impugnativa avverso le sentenze del pretore, mi sembra che la soluzione del problema in questione meriti alcune riflessioni.

La soluzione proposta dal collega Cacciatore potrebbe sembrare, a prima vista, la migliore e la più semplice.

Se si perviene all'abrogazione del testo attualmente in vigore, cioè l'articolo 450, sorge il problema seguente: qual'è la norma da applicare per quanto concerne l'appello?

Il citato articolo 450 fa riferimento a due giudici ordinari, in sostituzione eventuale dei giudici esperti nella materia del lavoro.

Occorre trovare, in sostanza, una soluzione, che, da un lato ponga fine al salto del gradino intermedio del Tribunale, e, dall'altro, salvaguardi la composizione della Corte d'Appello.

Si tratta di conciliare tali due esigenze, per evitare pericolosi vuoti giuridici.

CACCIATORE. L'articolo 450 in esame si riferisce anche all'articolo 422, per quanto riguarda gli esperti, il quale è stato già abrogato.

Del resto, con la norma vigente, si richiede l'intervento del Pubblico ministero, il quale, molte volte, non è un esperto della materia delle controversie del lavoro, e, pertanto, complica maggiormente il processo.

Ripeto, sono favorevole all'emendamento del Governo, anche per il suddetto motivo.

BREGANZE. Vorrei chiarire un punto, che mi pare sia stato accennato dall'onorevole Coccia, se ho bene interpretato il suo pensiero.

Si afferma che, modificando completamente l'articolo 450 oggi vigente, si rischia di creare sezioni di Corti d'Appello diverse, nella loro composizione, da quelle che è opportuno che siano. A mio avviso, ciò non è esatto.

La Magistratura del lavoro, in base all'articolo 422, era formata da tre magistrati di Corte d'Appello, oltre che da due esperti.

Con l'articolo 450 si è ritenuto opportuno rinunciare ai due esperti e di ricostituire la sezione ordinaria della Corte d'Appello.

Pertanto, non ritengo necessario sancire nella norma il semplice rinvio all'articolo 341, che, ripeto, è superfluo, dato che è già nel sistema la composizione ordinaria dei giudici nella Corte d'Appello.

Abrogare il primo comma del vigente articolo 450, quindi, ritengo non possa creare pregiudizi o difficoltà di alcun genere.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio ha presentato il seguente emendamento che sostituisce quello del Comitato ristretto all'articolo 450.

« L'appello contro le sentenze pronunciate dal Pretore e dal Tribunale, nei processi relativi a controversie previste dall'articolo 429, si propone rispettivamente davanti alla sezione del Tribunale e della Corte d'Appello, che funzionano come giudici del lavoro ».

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Sono contrario alla soppressione dell'articolo 450, perché ritengo che debba essere disciplinata la materia dell'appello; altrimenti si potrebbe dare una interpretazione inesatta.

Ha ragione l'onorevole Breganze quando rileva che la magistratura del lavoro era fatta per le controversie di cui all'articolo 429, in rapporto anche a tutte le altre competenze che sono venute a cadere con la fine dell'ordinamento corporativo. Noi non prevediamo nulla del genere. Prevediamo soltanto che queste controversie siano decise dal tribunale come giudice del lavoro e dalla Corte d'appello come giudice del lavoro.

Dice l'onorevole Cacciatore che oggi non c'è la sezione di Corte d'appello. Ha ragione e ha torto, perché anche quando non c'è la sezione del lavoro, esiste una sezione ordinaria. Quindi esiste una specie di competenza funzionale, la quale è demandata ad una sezione del tribunale o anche all'unica sezione del tribunale nei tribunali nei quali vi è soltanto una sezione.

Io sono nella sostanza favorevole al testo del Governo e il mio emendamento non è altro che una specificazione di quello.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione.* Il testo dell'attuale Codice civile, all'articolo 450, prevedeva espressamente il giudice competente perché voleva saltare la competenza del tribunale. L'antico legislatore aveva dovuto dire quindi chi fosse il giudice d'appello. Oggi il problema resta se vogliamo mantenere questo magistrato, cioè la sezione di Corte d'appello integrata, ma non possia-

mo trovarci ad avere abrogato un istituto senza approfondire i termini della questione.

C'è poi l'istituto del pubblico ministero. All'articolo 70, n. 4 del Codice di procedura civile è scritto che è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero nelle cause di lavoro in materia di appello.

Si deve quindi decidere se si vuole che l'appello davanti al tribunale venga fatto con l'intervento del pubblico ministero; se si vuole che l'appello davanti al magistrato del lavoro sia fatto da questa sezione specializzata o si vuole invece farlo davanti alla sezione ordinaria della Corte d'appello o davanti alla sezione ordinaria del tribunale.

Dobbiamo quindi vedere cosa vogliamo fare. Il tribunale e la Corte d'appello sono competenti oggi perfino nella spartizione dell'atomo; quando poi si tratta di cavolfiori ha bisogno di esperti.

Ritengo pertanto che questo duplice problema sia affrontato e vi sia una decisione ponderata.

CACCIATORE. Proporrei di accantonare questa prima parte.

PRESIDENTE. Io non ne sentirei il bisogno. Il mio pensiero collima con quanto espresso dall'onorevole Russo Spena. Credo che il problema del pubblico ministero sia risolvibile con la eliminazione di questo intervento che è inutile.

Il problema degli esperti non sussiste perché il giudice può avvalersi di esperti quando e come crede.

BREGANZE. Mi associo all'opinione dell'onorevole Presidente.

Sono totalmente d'accordo che è inutile creare gli esperti. Quando io parlo della sezione del lavoro, non intendo creare una sezione speciale, ma quella nominata nell'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario. Basta, quindi, sostituire le parole: « sezione per le controversie corporative », con le parole: « sezione del lavoro ».

COCCIA. Le difficoltà derivano da un rito del lavoro in cui convivono norme che sono strettamente legate al rito civilistico e norme che sopravvivono delle vecchie norme corporative.

Dobbiamo cercare di mantenere la sezione della Corte d'appello così come è oggi; eliminare la competenza funzionale di essa avverso le sentenze del pretore, restituendola al tribunale; serve, quindi, il riferimento all'articolo 431, ma aggiungendovi un riferimento all'articolo 434, perché sorge il problema della soppressione della competenza del conciliatore.

Vi è poi il problema dell'intervento del pubblico ministero nei giudizi delle controversie di lavoro.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Il problema del pubblico ministero è importante. Io sono favorevole alla soppressione, però anche nella formulazione attuale c'è il pubblico ministero, ma è previsto solo per le cause di lavoro in sede di appello. Mi pare che il sistema potrebbe essere mantenuto. Io sono favorevole alla soppressione del pubblico ministero nei confronti del giudizio in tribunale e di quello in Corte d'appello.

L'emendamento che ho presentato risponde esattamente all'impostazione che noi abbiamo dato, nel senso che vogliamo che il giudizio d'appello avvenga in tribunale o in Corte d'appello, sia deciso da parte della sezione del tribunale o della Corte d'appello che si occupa della materia del lavoro. Possiamo usare anche « sezione del lavoro », invece che « giudice del lavoro ».

Sono contrario a quanto accennato poco fa dall'onorevole Coccia. Io sono contrario alla Corte d'appello, sezione specializzata integrata da due consiglieri, i quali sostituirebbero gli esperti. Se si dovesse arrivare a questa ipotesi, dovremmo pensare anche alla istituzione di una sezione del tribunale integrata, per un parallelismo anche di sostanza.

Ecco perché credo che, salvo la forma che potrà essere migliorata, l'emendamento risponda alle varie esigenze.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore ha presentato il seguente emendamento, salvo miglioramento della forma:

« L'appello alla sentenza del pretore si propone al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza, mentre l'appello alla sentenza del tribunale alla Corte d'appello dalla quale dipende il tribunale che ha pronunciato la sentenza, senza intervento del pubblico ministero e senza intervento di esperti ».

BISANTIS. Noi ci dobbiamo riportare a quello che era il principio che ha determinato questa disposizione. La magistratura del lavoro aveva un tempo la posizione di organo per l'interpretazione e la formulazione delle condizioni di lavoro; oggi non ha più questa funzione, ma quella ordinaria di applicare le norme che vengono anche dal codice del lavoro. Quindi, se vogliamo passare da questo sistema ad un nuovo sistema, dobbiamo in-

tegralmente ripristinare l'ordinaria competenza. Naturalmente, viene eliminato l'intervento del pubblico ministero e viene ad essere ripristinata la normale competenza secondo le norme ordinarie.

Al riguardo, mi permetto leggere uno stralcio da una rivista: « Nel vigente sistema è previsto che l'appello deve essere proposto davanti alla sezione della Corte d'appello, funzionante come magistratura del lavoro (articolo 450 del codice di procedura civile) con la sostituzione di due consiglieri agli esperti che secondo l'articolo 14 della legge 3 aprile 1926, n. 553, concorrevano con i giudici togati a formare il collegio.

La questione se dopo il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 e l'emanazione della Costituzione repubblicana possa ancora concepirsi una controversia collettiva di competenza della magistratura del lavoro, è meramente teorica, perché in pratica controversie del genere, assai rare, non se ne prospettano quasi più. Pertanto, la magistratura del lavoro funziona solo per la decisione nelle controversie del lavoro contemplate dall'articolo 429 del codice di procedura civile e nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

Per le controversie invece contemplate agli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile, l'appello, anche contro le sentenze del pretore, va proposto alla magistratura del lavoro.

Se c'era in passato una ragione, indipendentemente dal valore delle cause, questa ragione è venuta meno oggi che la magistratura del lavoro ha perduto la sua funzione di organo per la interpretazione e la formazione delle condizioni del lavoro.

Mi sembra che non si possa non essere di accordo con quanto di cui ho dato lettura.

Io penso che la soluzione più aderente alle esigenze del momento sia proprio quella di ritornare unitariamente all'ordinaria competenza in materia di appello.

Per quanto riguarda l'intervento del pubblico ministero, esso era in passato giustificato dal prevalente interesse pubblico connesso al funzionamento della magistratura del lavoro nella sua concezione corporativa. Oggi, limitato com'è, appare inutile.

Quindi, dovremmo tornare a questa soluzione con la eliminazione dell'intervento del pubblico ministero.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione.* In definitiva, mi pare che si è d'accordo che è meglio che non ci sia più l'intervento del pubblico ministero.

Abbiamo detto che si deve arrivare ad un giudizio più snello, ed allora che fanno sette persone per una causa di lavoro? Se questo è vero, abroghiamo l'articolo 1 della legge del 1926; facciamo una espressa soppressione della sezione magistratura del lavoro e del n. 4 dell'articolo 70: resta l'emendamento governativo, il quale può essere accettato.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Mi sembra che dobbiamo indicare e quindi costituire questo giudice funzionalmente investito della competenza di appello delle controversie di lavoro. Noi vogliamo che ci sia un giudice funzionalmente investito destinato alle controversie del lavoro, in sede di primo grado e in sede di appello.

Ecco perché, salvo la forma, credo che si debba fare una norma e che la norma, nella sua struttura, possa essere quella che io ho indicato, salvo la sostituzione alle parole « giudice del lavoro », delle parole « sezione del lavoro ».

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio ritiene che si debba andare per queste cause, sempre davanti a giudici funzionalmente capaci. Quindi, si dovrebbe dire: pretore, tribunale, corte d'appello.

Altri sostengono che la magistratura ordinaria è in grado, in tutte le sue fasi, di giudicare queste cause. altri sostengono ancora che per il pretore e il tribunale non è necessario apportar mutamenti, perché c'è l'ordinamento giudiziario.

Per quanto si attiene all'appello, le cose dovrebbero restare come sono, cioè la sezione integrata. Per cui, la tesi che forse ottiene più consensi è quella dell'allineamento alla giurisdizione ordinaria.

COCCIA. Noi siamo nel rito del lavoro, che si differenzia dal rito civilisticamente inteso.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Siamo partiti dall'esigenza di un rito particolare, vorrei dire più sollecito e meglio organizzato in rapporto alle controversie del lavoro; siamo partiti per fare ciò e adesso ci stiamo orientando verso norme di adeguamento a tutto quello che è il rito ordinario. Tutto il lavoro diviene inutile!

PRESIDENTE. Bisogna tener presente questa osservazione che è stata accolta dal Comitato ristretto, il quale ha posto all'articolo 451 anche la previsione del cambiamento di rito. Però, secondo l'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio de-

creto 30 gennaio 1941, n. 12, come ho letto prima, nei tribunali, dove vi sono più sezioni, all'inizio dell'anno giudiziario, si ripartiscono i lavori interni. Questo vale anche per la Corte d'appello, perché all'articolo 54, mi si faceva giustamente osservare dall'onorevole Breganze, al secondo comma si osserva il disposto dell'articolo 46 in quanto applicabile.

Bisogna vedere se è possibile, con quella proposta dell'onorevole Russo Spena, di abolire quell'articolo 1, rendendolo parificato all'articolo 46 anche per le Corti d'appello. E allora, onorevole Riccio, mi sembrerebbe inutile, a questo punto, il suo emendamento, perché è già compreso nell'ordinamento giudiziario, è già pacifico.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Onorevole Presidente, evidentemente io non riesco ad esprimermi, non riesco a chiarire il mio pensiero.

CACCIATORE. Qui non bisogna confondere il rito con la competenza. Il rito significa semplicemente applicare determinate norme di legge. Porto un esempio. Abbiamo un tribunale con una sola sezione. Se il giudice di tribunale si accorge che sta trattando quella causa col rito del lavoro, la lascia innanzi a se stesso, semplicemente applicando le norme previste per le cause del lavoro.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Vorrei rispondere all'onorevole Cacciatore. Il rito stretto lo intendiamo come procedimento che ha delle norme particolari e il procedimento si svolge davanti al soggetto processuale e alla parte processuale.

CACCIATORE. Risponda a questo caso limite, cioè a quello di Tribunale a sezione unica.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* In questo caso il tribunale agisce come giudice di lavoro a sezione unica. Cioè la sezione unica agisce una volta come giudice ordinario e un'altra volta come giudice del lavoro. È chiaro? Noi ci siamo sforzati di creare norme di favore per i lavoratori. Abbiamo parlato di ordinanza anticipata per la condanna; abbiamo parlato di tutte queste cose... Ma è possibile che si voglia rinunciare a realizzare questo per portare tutto questo complesso, che presuppone una valutazione particolare di un giudice specializzato; dobbiamo abbandonare ciò per riportare tutto avanti al giudice che si costituisce in forma ordinaria e che in quella costituzione si occupa di tutto? La soluzione mi sembra aberrante.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione.* Stiamo sbagliando sul principio fondamentale dell'ordinamento giudiziario. Non creiamo nessuna competenza attraverso le sezioni, come fa il presidente della Corte di appello.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Vorrei domandare all'onorevole Russo Spena se una causa fallimentare va avanti in un'altra sezione... ?

CACCIATORE. Ma esiste una sezione fallimentare?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vediamo di capirci e di parlare lo stesso linguaggio. A me pare che Riccio dica le stesse cose che stiamo dicendo noi. Soltanto che le vuole esplicitare.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Io sono prontissimo a ritirare il mio emendamento. Una sola cosa dico: che una norma la dobbiamo fare, dobbiamo contrappore al mio emendamento un'altra norma. Quello a cui sono decisamente contrario è che si sopprima l'articolo 450, lasciando un vuoto giuridico.

PRESIDENTE. Onorevole Riccio, non perdiamo la calma. Qui si tratta di capirci. Se il collega onorevole Dell'Andro vuole darci una mano... perché qui siamo tutti impegnati; nessuno qui è più autorevole o meno autorevole. Veramente il problema esiste. Anzitutto parliamo dell'ordinamento giudiziario: il tribunale può essere costituito in più sezioni. Nei tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, le controversie in materia di lavoro, gli affari penali ed i giudizi in grado di appello. L'articolo 54 dell'ordinamento giudiziario, secondo comma, dice che si osserva per la Corte d'appello il disposto dell'articolo 46 in quanto applicabile; quindi affidando eventualmente ad apposita sezione le controversie di lavoro. Risorge, però, il problema dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926. Onorevole Riccio, quando noi ci affacciamo al 341, che devolve gli appelli secondo il criterio ordinario al tribunale e alla Corte d'appello, c'è bisogno ancora a questo punto di dire – esistendo un ordinamento giuridico così interpretato e depurato di eventuali norme contrastanti – c'è bisogno ancora di dire: l'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste dall'articolo 54 si propone rispettivamente davanti alle sezioni del tribunale e della corte d'appello che funzionano

come giudici del lavoro? Non so. Vediamo di chiarirlo.

L'unico punto che deve essere approfondito è quello relativo all'articolo 1 della legge del 1926.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Esso costituisce una sezione specializzata della Corte d'appello, affidandogli la competenza della risoluzione delle controversie collettive. Questo articolo 1 viene richiamato dall'attuale testo dell'articolo 450 quando dice che le cause in appello si faranno davanti alla sezione della corte d'appello, che funziona come magistratura del lavoro.

Che cosa è avvenuto di quella norma del 1926? È avvenuto che è stata modificata quando il legislatore successivo alla istaurazione repubblicana, ha soppresso l'ordinamento corporativo ed ha sostituito i due esperti con altri due consiglieri della Corte d'appello. Questa sezione con sette membri sarebbe quindi competente soltanto per gli appelli in materia di lavoro e in materia di presidenza.

Il nostro criterio oggi è: niente pubblico ministero, niente sette persone, che non servono affatto. Quindi, aboliamo l'articolo 1 e ci riferiamo soltanto all'articolo 340.

CACCIATORE. La legge del 1926 mi sembra che sia stata già abrogata, con il decreto legislativo luogotenenziale del 1944, e così tutti gli articoli che si riferiscono all'ordinamento corporativo.

BREGANZE. La composizione della magistratura del lavoro, già segnata nella legge del 1926, richiamata dalla legge del 1928, è stata assorbita nell'ordinamento giudiziario del 1941, il quale espressamente parla della magistratura del lavoro, per cui sarebbe assolutamente da porre un articolo che abroghi le leggi del 1926 e del 1928.

Vorrei aggiungere che non è affatto esatto che la composizione della sezione della Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro fosse di sette membri, ma di cinque.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Io ritiro il mio emendamento. Prego gli onorevoli colleghi di ritirare i loro emendamenti e di votare la formulazione dell'onorevole Breganze, eliminando la prima parte: « Salvo il disposto delle leggi speciali in materia di contratti agrari ». Ritengo che questa formulazione sia più rispondente di quella del Governo.

Ritengo anche che la seconda parte dello emendamento dell'onorevole Breganze risponda esattamente all'impostazione che noi intendiamo dare.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Sulla formulazione della prima parte sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Riccio. Mi pare che si debba aggiungere: « è abrogato il n. 4 dell'articolo 70 ».

Per l'altra parte sono estremamente perplesso; ad ogni modo mi rimetto alle Commissioni.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In assenza del rappresentante del Ministero della giustizia dichiaro che il Governo rimane favorevole al testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in sostituzione dell'attuale testo dell'articolo 450, il primo comma dell'emendamento dell'onorevole Breganze, soppresse le prime parole.

ART. 450.

(*Giudice d'appello*).

L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi a controversie previste nell'articolo 429, si propone al giudice indicato nell'articolo 341.

(*È approvato*).

Segue poi la norma abrogativa del n. 4 dell'articolo 70 del codice di procedura civile. Essa è così formulata:

« È abrogato l'articolo 70, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile ».

Pongo in votazione, tale articolo aggiuntivo con riserva di collocazione tra le norme finali.

(*È approvato*).

CACCIATORE. Onorevole Presidente, io ho presentato un emendamento e lei non ne ha tenuto conto.

PRESIDENTE. Lei ha ragione onorevole Cacciatore. Soltanto ritenevo che quando si è dato atto che l'emendamento dell'onorevole Riccio era corrispondente al suo, e quando l'onorevole Riccio ha ritirato il suo emendamento, fosse pacifico che veniva ritirato anche il suo.

Segue l'emendamento Breganze, concernente l'istituzione di sezioni di tribunale e di corte d'appello, alle quali sono devolute le controversie di lavoro. Esso rimane così formulato e costituisce un articolo aggiuntivo da inserire tra le norme finali:

« L'articolo 46 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« Il tribunale può essere costituito in più sezioni sono annualmente designate le sezio-

ni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, le controversie di lavoro, gli affari penali ed i giudizi in grado di appello.

A ciascuna sezione sono destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze di servizio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 451 del codice di procedura civile, che nell'attuale testo così recita:

ART. 451 (*Cambiamento del rito in appello*). — La sezione della corte di cui all'articolo precedente, se ritiene che il procedimento in primo grado non si è svolto secondo il rito prescritto, provvede, quando occorre, a norma degli articoli 445 e 446.

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 451. (*Cambiamento del rito in appello*). — Il giudice di appello, se ritiene che il procedimento di primo grado non si è svolto secondo il rito prescritto, provvede, quando occorre, a norma degli articoli 445 e 446.

BREGANZE. Mentre senz'altro concordo sul testo dell'articolo 451, pregherei di pensare un istante se debba, il contenuto del primo comma del 450, con opportune rettifiche, diventare un secondo comma del 451.

Non è materia di coordinamento. Dobbiamo pensarci qui, signor Presidente. Nel mio emendamento all'articolo 450 si parla del fatto che lo stesso proponente dell'appello abbia a fare una certa strada. Non ne faccio una questione essenziale, ma dico che non c'è coincidenza totale.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Onorevole Breganze, noi siamo d'accordo, come relatori, di ritirare tutti questi emendamenti, per una regione semplicissima: che ormai abbiamo stabilito che, per il diverso rito del lavoro, queste cose si fanno davanti a sezioni che abbiano competenza...

BREGANZE. D'accordo.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commisisone*. Detto questo, non possiamo fare altro, perché la discussione se una causa appartenga al rito ordinario o al rito speciale, è una discussione di merito. Non si tratta di materia ma di rito. È lo stesso giudice ordinario che deve applicare questo rito o quell'altro. È materia di decisione di giudice, non scelta di parte. Per modo che se in primo grado noi abbiamo discusso della questione o non ne abbiamo discusso e si è fatta una sentenza applicando l'uno o l'altro rito, la sentenza di secondo grado non può che avere questo oggetto di discussione mediante un atto di impugnativa, ma davanti al giudice normale. Quindi noi non possiamo lasciare alla iniziativa di una delle parti lo spostamento del rito stesso. Ritengo che questa sia una osservazione che assorbe la preoccupazione sollevata e quindi si possa accettare senza altro la formula proposta.

BREGANZE. Io credo che arriverò senza altro ad accedere. Permettetemi però che mi domandi una cosa. In Commissione giustizia tante volte ci siamo tormentati perché, purtroppo, il processo di appello, così come oggi è organizzato, fa dedicare un tempo eccessivo a tali questioni. Ho l'impressione che quei passaggi di rito, segnati col 445-446 arriverebbero soltanto con la sentenza. Non ho motivo per insistere nel mio emendamento, per non complicare le cose. È un problema però che penso abbia una sua consistenza e un suo collegamento, se vogliamo, appunto, facilitare la soluzione di questo tipo di controversie.

Se le parole « giudice di appello » si intendono come « giudice di ufficio », è una cosa; se, viceversa, ammettiamo la possibilità anche dell'istruttore, io non ho nessun motivo per insistere sulla mia formulazione.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. È chiaro che prevediamo un « provvede », che significa che deve provvedere, indipendentemente dalla sentenza e prima della sentenza.

Se ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ha seguito il rito ordinario, è chiaro che la parte in appello può sollevare la questione, però ci deve essere il giudice che decide, giacché abbiamo escluso che si tratta di competenza funzionale, ma abbiamo parlato di organizzazione interna del giudice. È chiaro, quindi, che soltanto il giudice può decidere. Noi ora prevediamo soltanto un cambiamento di rito, che può essere richiesto dalla parte, ma su cui deve provvedere il giudice con un provvedimento che può essere anche un provvedimento che non sia sentenza.

BREGANZE. Dopo questo chiarimento, non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 451 nel testo del Comitato ristretto.

ART. 451. - (*Cambiamento del rito in appello*) — « Il giudice di appello, se ritiene che

il procedimento di primo grado non si è svolto secondo il rito prescritto, provvede, quando occorre, a norma degli articoli 445 e 446 ».

(*È approvato*).

Torniamo ora all'articolo 448-*bis*, che avevamo accantonato.

Riassumo la discussione. Innanzi tutto vorrei precisare che la discussione era già ultimata con gli interventi anche degli onorevoli relatori e del Governo. Eravamo d'accordo che si sarebbero fatte delle brevissime dichiarazioni di voto da parte dei rappresentanti dei vari gruppi sui tre emendamenti tuttora in vita.

Dico subito che le tre posizioni che si presentano, pur non essendo identiche, hanno tutte e tre lo stesso fine: di rafforzare cioè una certa posizione.

Il primo comma dell'articolo 448-*bis*, nel testo del Comitato ristretto, recita:

ART. 448-*bis* (*Provvisionale ed esecutività della sentenza*). — Il giudice, su istanza di parte, può condannare il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della sussistenza del diritto o della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Questo primo comma porta già in sé un emendamento, dove si vuole sostituire la parola « può » condannare, con la parola « condanna ». Quindi praticamente quattro sono le posizioni.

L'onorevole Pennacchini sostiene che, invece di fare una norma a parte, possiamo avvalerci di una norma che è già nel codice, l'articolo 278, il quale prevede la sentenza parziale, la condanna generica e la provvisionale.

L'onorevole Breganze è intervenuto per dirci una cosa poi condivisa da tutti. Il Governo dice di non parlare dell'articolo 278 perché è già nel sistema.

Io vorrei, a questo punto, fare una breve dichiarazione a titolo personale. Secondo me, avendo le Commissioni riunite, accettato una grande innovazione nel processo del lavoro (ordinanza provvisionale in sede istruttoria per somme non contestate), io credo che si può scegliere una delle tre soluzioni prospettate alla Commissione con una certa tranquillità. Il governo che cosa dice? Non richiamiamo questo articolo 278, perché esso prevede, sì, il potere del giudice di condannare alla provvisionale, ma è un potere-dovere. Siamo di fronte ad una autorità la quale può raggiungere questo grado di tranquillità, di certezza. Vi sono delle preoccupazioni, per cui il collega Pennacchini dice: ma vediamo di renderlo un poco superiore al « potere-dovere », e lo sottolinea con la parola « pronuncia ». E siccome qualcuno aveva dei dubbi sulla differenza nel significato delle parole, si era detto: « deve pronunciare ». Io credo che questa differenziazione non esista, perché il « pronuncia » è imperativo. Altri però, volendo ulteriormente rafforzare una certa posizione, avevano proposto: « condanna » al posto di « può condannare ».

A questo punto sono aperte le dichiarazioni di voto. Noi potremmo partire dall'emendamento più lontano a quello del comitato ristretto per poi eventualmente arrivare a quello del comitato ristretto.

RICCIO, *Relatore per la IV Commisisone*. Solo per integrare la dichiarazione del Presidente, devo aggiungere che, dopo amplissima discussione, il comitato ristretto ha dichiarato di accogliere l'articolo 448 bis con una modifica, cioè: « Il giudice, su istanza di parte, condanna il debitore... », eccetera.

SCALIA. Voterò a favore del testo del Comitato ristretto. Accolgo anche la preoccupazione del governo di non richiamare l'articolo 278.

COCCIA. Il nostro gruppo vota per la formulazione del comitato ristretto, ritenendo che la parola « condanna » debba essere così espressa in simmetria con quanto affermato dalle Commissioni in sede di articolo 440-*bis*, relativamente all'ordinanza provvisionale, e che pertanto la parola « condanna » debba essere ritenuta come un comando rivolto al giudice.

PENNACCHINI. Vedo con un certo dispiacere che non è stato tenuto conto di quanto detto nell'ultima riunione. Probabilmente i colleghi non ricordano i motivi per cui insistevo sulla mia formulazione che, come ha fatto giustamente rilevare l'onorevole Presidente, non ha preoccupazione pratica di sostanza ma soltanto, o più che altro, in ordine ad un certo stile al quale deve essere improntato il codice di procedura civile che, con il presente provvedimento, andiamo a riformare. È questo un elemento da non dimenticare.

Io facevo rilevare che, a parte le considerazioni dell'emendamento del governo, che si deve giustificare, a integrazione di quanto già detto dal Presidente, con la differenza fra la facoltatività e l'obbligatorietà che dobbiamo inserire in questa norma, io facevo rilevare che questa disposizione 448-*bis* non fa altro che ricopiare pedissequamente la disposizione del 440-*bis*, che abbiamo già approvato.

Ora io chiedo agli onorevoli colleghi come si possano inserire in un codice di procedura civile due disposizioni che dicono praticamente la stessa cosa. L'unica differenza è che là si dice: in ogni stato e grado del processo. Ma evidentemente, in ogni stato e grado del processo, assorbe anche la parte finale, cioè la pronuncia in questo caso avviene con sentenza e non più con ordinanza, come era contenuto nel 440-*bis*. D'altro canto con il richiamo all'articolo 278, con l'indicazione dell'obbligatorietà per il giudice della pronuncia della sentenza di condanna generica alla prestazione e al pagamento della provvisionale, mi sembra essere risolto il problema della tautologia con il codice di procedura civile; nello stesso tempo si dà al giudice (questo era il punto su cui ho battuto nell'ultima dichiarazione di voto), in sede di interpretazione, una possibilità inequivoca di interpretazione della legge. Non credo, se passa un emendamento così come il comitato ristretto l'ha fatto, che noi potremmo domani essere lodati per una assoluta perfezione di dizione giuridica, nel momento in cui andiamo a riformare un codice di procedura civile. È una questione di cui ci dobbiamo far carico. È proprio per questo motivo, non dissentendo affatto dalla sostanza – perché anch'io mi sono battuto in comitato ristretto e in sede di commissioni riunite per ottenere questa grande vittoria – ma per una ragione di stile, che io pregherei gli onorevoli colleghi di dare la loro approvazione al mio emendamento.

PRESIDENTE. Questo intervento propone un piccolo problema che per me è superabile certamente in sede interpretativa. La preoccupazione che si presentava nella discussione di questo articolo aggiuntivo era questa: poiché con l'articolo 440-*bis* si deve pronunciare ordinanza di condanna al pagamento della somma non contestata o ritenute provate, se noi ora diciamo che il giudice, su istanza delle parti deve condannare il debitore, che cosa succede nel caso che l'abbia già condannato con ordinanza?

Io non credo che sorga questo grosso problema, perché l'interpretazione deve essere sempre logica; quindi, se è già intervenuta condanna, l'istanza di parte non può essere accolta. Quanto alla sistematica, sarei d'accordo che ove si dica: « qualora ricorrono le condizioni di cui all'articolo 278, il giudice deve pronunciare sentenza di condanna », la armonia legislativa sarebbe migliore, però penso che si sia più su una posizione di forma e non di sostanza.

SCALIA. Il motivo per cui non aderisco all'emendamento dell'onorevole Pennacchini deriva dalla preoccupazione che c'è sempre un richiamo all'articolo 278. Io non vorrei creare questo rapporto di connessione. Semmai, per riflettere le sue preoccupazioni, non ho nulla in contrario a che la dizione del Comitato ristretto possa essere così emendata: « Il giudice, su istanza di parte, condanna, sempre che non sia già intervenuta ordinanza, il debitore al pagamento... ».

PENNACCHINI. Questo però è restrittivo per il lavoratore.

SCALIA. Nel caso in cui fosse intervenuta ordinanza, come verrebbe risolta?

PENNACCHINI. È chiaro che la sentenza è assorbita dalla ordinanza.

La preoccupazione dell'onorevole Scalia per l'articolo 278 non ha ragione di esistere in quanto tale articolo rimane in ogni caso in vigore.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Abbiamo previsto con l'articolo 440-*bis* un primo momento, cioè la condanna da parte del giudice istruttore, su istanza di parte, al pagamento di una provvisionale. Adesso dobbiamo prevedere un secondo caso, in cui non vi è stata la richiesta di parte e non vi è stata l'ordinanza in fase istruttoria. La parte in questo caso chiede la condanna provvisionale; viene una sentenza parziale, la quale sentenza parziale contiene una condanna. Questa ipotesi espressamente la dobbiamo prevedere, perché altrimenti ci potremmo trovare di fronte ad una sentenza parziale la quale non possa contenere la condanna alla provvisionale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dei testi. Il primo comma dell'articolo 448-*bis* nel testo del Comitato ristretto è così formulato:

« Il giudice, su istanza di parte, può condannare il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della sussistenza del diritto o della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova ».

Il Governo propone la soppressione di tale comma. Pongo in votazione la soppressione di tale comma.

(*Non è approvata*).

L'onorevole Pennacchini propone di sostituire il testo del Comitato ristretto con il seguente:

« Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 278 il giudice, su istanza di parte,

pronuncia la sentenza di condanna generica alla prestazione e al pagamento della provvisionale ».

Pongo in votazione l'emendamento Pennacchini.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma del testo del Comitato ristretto, con la parola « condanna », anziché « può condannare ».

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 448-*bis*, che il Comitato ristretto propone nella seguente formazione:

« Il secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura civile si applica anche nel caso di sentenze che pronuncino condanna al pagamento di credito di lavoro o di previdenza ».

L'onorevole Breganze propone di stralciare le parole finali « o di previdenza », per inserirle con apposito richiamo *sub* articolo 464.

L'onorevole Pennacchini propone la sostituzione del seguente comma:

« Il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 282 si applica senza cauzione ».

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Noi accettiamo l'emendamento dell'onorevole Pennacchini, che ci sembra più completo e più tecnicamente redatto.

Non credo che possano sorgere dubbi in rapporto all'applicazione della esecutività per tutti quelli che sono crediti di lavoro, perché nell'articolo 282 questo è già chiaramente detto nel capoverso che si riferisce alle prestazioni alimentari e alla condanna al pagamento della provvisionale, tranne quando ricorrono particolari motivi. Mi pare chiaro che questo carattere vale per tutti i crediti di lavoro. Questo ormai è invalso nell'applicazione della giurisprudenza e credo non vi debbano essere dubbi su tale concetto. Ora, se le cose stanno così, credo che l'emendamento Pennacchini sia l'emendamento che più risponde alla bisogna.

SCALIA. Ricordo che nella precedente discussione su tale articolo proposi di fondere il testo Pennacchini con quello del comitato ristretto, per cui risultava un testo così formulato: « Il secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura civile si applica senza cauzione anche nel caso di sentenze che pronuncino condanna al pagamento di crediti di lavoro ».

COCCIA. Io mi associo alle osservazioni dei colleghi Riccio e Scalia, in quanto, pur condividendo la eliminazione della cauzione per l'applicazione del 282, se noi approvassimo puramente e semplicemente la formulazione del collega Pennacchini, si intenderebbe che la esecutività provvisoria senza cauzione è esclusivamente connessa alla provvisionale, in caso di condanna generica, e non a crediti di lavoro, secondo la dizione onnicomprensiva del comitato ristretto. Dal che potremmo avere la situazione per cui una sentenza definitiva non avrebbe la sanzione obbligatoria della esecutività, e l'interprete (il giudice) riterrebbe che la esecuzione provvisoria la si applica solo quando il giudice si è pronunciato sulla provvisionale. Al contrario la dizione del comitato ristretto ha carattere onnicomprensivo e quindi assorbe entrambe le tesi. Noi siamo dell'opinione di recepire la parte finale dell'emendamento Pennacchini collegandola al secondo comma formulato dal Comitato ristretto, come poc'anzi hanno detto i colleghi Riccio e Scalia.

COCCO MARIA. Chiedo scusa se domando una chiarificazione, forse dovuta al fatto che non ho presenziato a qualche seduta precedente. Quando si dice « senza cauzione » e si parla di crediti di lavoro (io mi riferisco al testo del comitato ristretto), io domando se nella dizione « crediti di lavoro » si intende comprendere anche tutto ciò che riguarda le prestazioni di carattere sanitario, mutualistico. Perché, in questo caso, trattandosi di procedura di primo grado – cioè impugnabile e quindi eventualmente anche annullabile – potrebbe accadere che si determinino delle posizioni di rischio assicurativo, per cui il lavoratore potrebbe essere chiamato a rifondere gli enti che prestano l'assistenza.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. La onorevole Cocco Maria osserva che nel testo del comitato ristretto vi era la dizione « crediti di lavoro o di previdenza ». Questa seconda parte abbiamo detto di stralciarla. Non c'è dubbio che quando noi parliamo di crediti di lavoro possiamo riferirci anche a quelle posizioni assicurative. Però, in questo caso, abbiamo detto nelle sedute precedenti che noi intendevamo riferirci esclusivamente a crediti di lavoro. Per i crediti di previdenza non abbiamo detto che non ne parliamo; abbiamo detto che ne discutiamo a parte cioé nel capo apposito.

PRESIDENTE. Sostanzialmente la parola « credito » deve intendersi come espressione relativa a retribuzione, a retribuzione di lavoro. Ora non so se vogliamo perfezionarla

fino a quel punto; ma non è più retribuzione del lavoro. Se abbiamo la preoccupazione che nella parola « crediti » possa largamente rientrare anche il problema assicurativo previdenziale, allora fermiamoci un momento e vediamo di chiarire meglio le cose.

COCCO MARIA. Quanto meno si potrebbe in Commissione, dire o stabilire che la cosa resta sospesa fino all'accertamento, nel caso che non ci sia impugnativa della sentenza.

CALVI, *Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale.* Non so se ciò che dico è importante, ma esiste un capo terzo, dal quale è disciplinata la materia delle controversie previdenziali. Mi sembra quindi che qui si debba soltanto parlare dei crediti di lavoro, altrimenti non si capisce più niente.

PRESIDENTE. Resta pacifico che la situazione riguardante la previdenza va tutta alla fine e la tratteremo nella sede opportuna. Resta comunque nella collega Cocco Maria la perplessità ed io la ringrazio di aver posto il problema se, con crediti di lavoro, intendiamo soltanto paga (o retribuzione di lavoro) oppure se dobbiamo andare oltre pensando anche, per esempio, ai rapporti inerenti alle assicurazioni sociali.

SCALIA. Io chiedo che si voti fino a « ...crediti di lavoro » e che « o di previdenza » resti in sospeso, in attesa delle decisioni che prenderemo sul capo relativo alla previdenza.

COCCO MARIA. Proporrei di aggiungere, dopo « crediti di lavoro o di previdenza », anche « prestazioni di carattere mutualistico sanitarie ».

Per una sentenza che vada rivista in appello, qualora si è già costituita una posizione assicurativa, nasce un problema così ingarbugliato che veramente si scombina il sistema mutualistico.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* La onorevole Cocco si richiama ad un problema di fondo. Nel Capo III delle controversie in materia di previdenza e assistenza, troviamo solo delle norme *sub* particolari, le quali si riferiscono ad un rito, che è quello del lavoro. Queste norme, che sono sostanziali, sono norme le quali noi le abbiamo inserite in rapporto a quelli che sono di diritti del lavoro, considerati nella loro sostanza.

Io sarei quindi per formulare il capoverso dell'articolo 448-*bis* mantenendo l'emendamento dell'onorevole Pennacchini: « Il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 272 si applica senza cauzione anche nel caso di sentenze che pronuncino condanna al pagamento di crediti di lavoro e di previdenza ». Si viene così a chiarire il concetto che si attiene alla sostanza ed alla natura dei diritti del lavoro.

SCALIA. Aderisco alle considerazioni dell'onorevole Riccio.

COCCO MARIA. Una volta chiarito che i crediti di lavoro vanno estesi anche al rapporto previdenziale, allora bisogna aggiungere che le prestazioni mutualistico-previdenziali saranno applicate esclusivamente a seguito di sentenza di seconda istanza, ma non applicate nel caso in cui si impugna la sentenza di primo grado.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Lei chiede che per questi crediti soltanto la sentenza di appello sia esecutiva. Ma allora veniamo a negare la possibilità di esecutività di sentenza di condanna alla provvisionale.

BREGANZE. Mi pare di capire che qualunque sia il sistema che si andrà ad adottare domani, per le prestazioni previdenziali si vorrà garantire che le decisioni abbiano questa efficacia.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il Governo, che mi sembrava disposto a prendere la parola, di anticiparci le sue osservazioni sulla questione relativa alle controversie previdenziali.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A meno che non si possano separare gli argomenti, e in tal caso potremmo avere in aula la parte previdenziale, non credo che si possa procedere in questa maniera. Io non sono un giurista, però, secondo me, c'è tutta una procedura di carattere amministrativo, per quanto riguarda le rivendicazioni da porsi a fronte degli istituti previdenziali, che è obbligatoria, prima di accedere alla magistratura. Non si può andare dal giudice se prima non si è esperita la via amministrativa. Io mi domando quali possano essere le conseguenze derivanti dall'inserimento.

Questa è una preoccupazione che vorrei togliermi; è una preoccupazione che muove da un motivo di ordine; si tratta di una materia che va tutta razionalmente e organicamente riordinata, perché prevede tutta una procedura amministrativa, esaurita la quale si può adire la magistratura. Un riferimento posto ora in questo articolo 448-*bis* mi sembra fuori luogo, per cui sarei favorevole allo stralcio delle parole « o di previdenza ».

PRESIDENTE. Esatto, però tutto è legato alla posizione che assumerà il Governo al capitolo terzo in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; perché, se il governo, a quel punto ci dirà che intende stralciare que-

sta parte, allora la cosa può assumere un aspetto diverso e si può lasciare qui la frase « e di previdenza ».

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Qualunque sia l'intenzione del Governo in rapporto al capitolo terzo, noi oggi non ci stiamo occupando della parte relativa al progetto relativo alla previdenza, ma stiamo soltanto esplicitando l'articolo 282. Quando noi parliamo di esecuzione provvisoria, ci troviamo di fronte a queste parole: pagamento della provvisionale o delle prestazioni alimentari. Adesso noi andiamo a determinare che cosa intendiamo e andiamo a fissare sul piano giuridico positivo l'interpretazione costante che è stata data dalla giurisprudenza, cioè che i crediti di lavoro e i crediti di previdenza sono crediti che riguarda la prestazione alimentare in senso largo. Quindi, mi pare che qualunque cosa voglia fare il Governo in rapporto al progetto della previdenza noi abbiamo il dovere, nel momento in cui ci accingiamo a modificare l'articolo 282, creando la specificazione di questa norma in rapporto ai crediti di lavoro, abbiamo il dovere, in questa sede, di prevedere questa modifica integralmente, sotto un duplice aspetto. Comprendo la posizione della onorevole Cocco, la quale dice di essere preoccupata per questa parte. Comunque, dando le maggiori garanzie che ciò che andiamo a fare non turba per niente quella che potrà essere la posizione che vorrà assumere il governo in rapporto al rito per le controversie di previdenza, io mi permetto pregare la Commissione di voler accogliere questa seconda parte del secondo comma nella dizione del comitato ristretto.

COCCO MARIA. Accetterei il testo del Comitato ristretto con un articolo aggiuntivo: « Le prestazioni mutualistiche e previdenziali e conseguenti rapporti resteranno sospese in caso di provvedimento di seconda istanza ». Io sono favorevole a un dispositivo che copra tutto quello che è dovuto al lavoratore, ma sono preoccupata per quanto potrebbe usufruire indebitamente, quando, da un ulteriore accertamento, scaturisca che il diritto non sussiste.

BREGANZE. Io capisco la legittima preoccupazione vuoi della collega Cocco Maria per la prima parte saggia del suo intervento, vuoi del collega Riccio, onde garantire che, con la decisione del Governo sul capo successivo, anche i crediti previdenziali avranno certi benefici. Ma allora io dico: dovendo anche noi rispettare ragioni estetico-giuridiche, e poiché questo capo riguarda soltanto la materia delle controversie di lavoro, accettiamo pure il principio qui previsto, ma con un articolo a parte, che sia di modifica al 282, non inserito in questo capo.

PENNACCHINI. Per quanto riguarda la questione della previdenza, io accedo alla tesi dell'onorevole Breganze e sono anche d'accordo con la proposta di approvarne il principio, salvo coordinamento. Certamente mi preoccupo però ancora una volta di una certa questione di stile e insisto nel dire che qui stiamo modificando il codice di procedura civile. Ma come ! Abbiamo esaminato una lunga serie di articoli; arrivati al 448-*bis* ci ricordiamo che esiste anche la previdenza e allora ci affrettiamo ad aggiungere la questione previdenziale; il che ci fa sorgere il dubbio che la questione previdenziale non si applichi, o si applichi in modo strano, per quanto riguarda tutti i precedenti articoli. Ma questo è problema di stile giuridico ed io mi appello alla cortesia e comprensione dei colleghi.

Ripeto ancora una volta, pur essendo d'accordo con gli onorevoli colleghi, che credo non sia questo il posto per inserire una dizione siffatta.

In questo secondo comma del Comitato ristretto andiamo a dire che si applica una disposizione del Codice di procedura civile, che non ha nessun motivo per non essere applicata. L'articolo 282 si può applicare con o senza cauzione. Io dico che si applica senza cauzione.

COCCO MARIA. Pregherei gli onorevoli colleghi di pensare ai danni che si possono arrecare al lavoratore con questo testo del Comitato ristretto. Il lavoratore non può ottenere lo scorrimento dei contributi previdenziali; rimarranno dei periodi scoperti e non è che dopo si può provvedere a riformare la situazione contributiva. Pertanto, mi riservo di presentare per iscritto il mio emendamento.

PRESIDENTE. Con l'intesa che le parole finali « o di previdenza » sono approvate nel principio, salva migliore collocazione nel successivo capo terzo, pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 448-*bis* nel testo proposto dai deputati Scalia e Riccio.

(*È approvato*).

L'articolo 448-*bis* rimane pertanto così formulato:

Art. 448-*bis*. — (*Provvisionale ed esecutività della sentenza*). Il giudice, su istanza di parte, condanna il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della sussistenza

del diritto o della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Il secondo comma dell'articolo 282 si applica, senza cauzione, anche nel caso di sentenze che pronuncino condanna al pagamento di crediti di lavoro (o di previdenza).

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Sospendo la seduta, che sarà ripresa questa sera alle ore 21.

(*La seduta riprende alle ore 21*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo, 451-*bis*, proposto dal Comitato ristretto e di cui do lettura:

ART. 451-*bis* (*Poteri istruttori in appello*). — Il giudice istruttore, davanti al quale le parti debbono comparire, ove non ritenga di esperire un tentativo di conciliazione, fissa l'udienza per le conclusioni entro 15 giorni e l'udienza collegiale per la decisione entro trenta giorni.

Il Governo propone il seguente testo sostitutivo:

« L'istruttore, davanti al quale le parti debbono comparire, ove non ritenga di esperire il tentativo di conciliazione, fissa l'udienza per le conclusioni entro quindici giorni e l'udienza collegiale per la decisione entro trenta giorni ».

L'onorevole Breganze propone, invece, di sostituire le parole: « ove non ritenga di esperire un tentativo di conciliazione », con le seguenti: « previo esperimento del tentativo di conciliazione ».

BREGANZE. Il tentativo di conciliazione non può essere una facoltà; ma deve essere una esigenza necessaria. Anzi, secondo me, è uno dei non molti atti che può fare il magistrato in appello.

Quindi, insisto per l'accoglimento del mio emendamento.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Per quanto riguarda la sistematica, nulla si oppone alla stesura dell'articolo 451-*bis*, perché nell'articolo 438 abbiamo codificato che il tentativo di conciliazione deve essere compiuto nell'udienza di comparizione, poi può essere rinnovato in qualunque stato di primo grado ed anche in appello.

Per parte mia, non ho nulla di preclusivo per quanto riguarda l'attuale testo del Comitato ristretto. L'onorevole Breganze si rifà alla codificazione in materia agraria. Per mia esperienza, mai si è fatto un tentativo di conciliazione in appello.

Ora perché questo: vogliamo un tentativo obbligatorio in primo grado, ma quando le parti sono arrivate fino in appello, il tentativo di conciliazione non avrà più alcuna probabilità di essere posto in essere. Pertanto, il giudice di appello potrà sperimentare il tentativo di conciliazione soltanto se ritiene che questo possa dare la soluzione della controversia; ritengo, quindi, di poter insistere sul testo del Comitato ristretto e sono contrario all'emendamento che è stato presentato.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo per ragioni di opportunità è contrario all'emendamento che è stato presentato dall'onorevole Breganze e concorda con quanto precisato dal relatore.

BOSISIO. Signor Presidente, io voterà a favore dell'emendamento presentato dal collega Breganze, in quanto ritengo che il tentativo di conciliazione debba essere esperito anche in appello, considerata la natura speciale della vertenza.

Se lasciamo la questione alla discrezionalità del giudice, possiamo essere sicuri che il tentativo di conciliazione non verrà mai esperito.

PRESIDENTE. Onorevole Breganze, ella insiste sul suo emendamento?

BREGANZE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Breganze. Il Governo ed il relatore hanno espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Russo Spena propone di scegliere il testo del Governo, tecnicamente più preciso, salvo che i termini di 15 e di 30 giorni, stabiliti rispettivamente per fissare l'udienza per le conclusioni e l'udienza collegiale per le decisioni, di cui all'articolo 451-*bis*, siano portati a 20 e a 40 giorni.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 451-*bis* nel testo del Governo e con le modifiche proposte dal Relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 451-*bis* risulta pertanto così formulato:

« L'istruttore, davanti al quale le parti debbono comparire, ove non ritenga di esperire il tentativo di conciliazione, fissa l'udienza per le conclusioni entro 20 giorni e l'udienza collegiale per la decisione entro 40 giorni ».

Passiamo alle proposte di modifica dell'articolo 452 del codice di procedura civile, ora così formulato:

ART. 452 (*Appellabilità delle sentenze*). — Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire cinquemila.

Il Comitato ristretto propone di elevare il valore da « cinquemila » a « centomila » lire.

Gli onorevoli Cacciatore ed Alini propongono di sostituire la parola « centomila » con la parola: « venticinquemila ».

COCCIA. In assenza dell'onorevole Cacciatore, faccio mio l'emendamento.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Esprimo parere contrario.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Cacciatore ed Alini, fatto proprio dall'onorevole Coccia.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 452, che rimane così formulato:

ART. 452 (*Appellabilità della sentenza*). — Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire centomila.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 453, che è attualmente così formulato:

ART. 453 (*Consulente tecnico in appello*). Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, è obbligatoria la nomina del consulente tecnico.

Il Comitato ristretto propone il seguente testo sostitutivo:

ART. 453 (*Consulente tecnico in appello*). — Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, il giudice istruttore di appello può nominare un consulente tecnico il quale dà il parere orale o scritto all'udienza delle conclusioni.

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

« Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, l'istruttore può nominare un consulente tecnico il quale dà il parere orale o scritto all'udienza in cui vengono precisate le conclusioni ».

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Mi sembra che l'articolo nella formulazione del Governo sia più tecnico di quello del Comitato ristretto.

Noi abbiamo voluto rendere facoltativa la nomina del consulente tecnico, quando l'articolo 453 del codice di procedura civile la prevede obbligatoria. Abbiamo inoltre innovato rispetto al codice affidando al giudice istruttore di appello la facoltatività della nomina di un consulente tecnico, quando normalmente occorre un'ordinanza collegiale.

Circa il parere orale o scritto del consulente tecnico, ritengo che esso debba essere dato prima dell'udienza in cui si precisano le conclusioni.

Quindi io non capisco perché si è fatta questa innovazione e perché non si segua il rito ordinario. L'articolo 453 diceva: « è obbligatoria la nomina di un consulente tecnico ». Noi l'abbiamo fatta facoltativa. Io proporrei di fermarci a « può nominare un consulente tecnico », e basta.

COCCIA. In pratica, questa facoltà che lasciamo al giudice circa la nomina del consulente tecnico in appello, si traduce in molti casi nella nomina del consulente tecnico, perché la capacità del giudice di vagliare una consulenza tecnica, lo porta inevitabilmente a mantenere il sistema che sin qui si è avuto, con la differenza che questa volta la richiesta avviene ad istanza di parte e pertanto può diventare più onerosa in tema di spesa a carico del lavoratore.

Invece, la consulenza obbligatoria è sempre un adempimento di ufficio, che può portare ad una valutazione cautelativa.

Per queste considerazioni, non mi sento di sostenere la consulenza tecnica facoltativa e mi pare valga la pena di lasciare le cose come stanno.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Delle volte si riesce ad ottenere dello stesso giudice di primo grado l'ammissione del consulente tecnico. Quindi non è vero che in appello si abbia la nomina di un consulente tecnico; anzi, normalmente, la Corte d'appello esamina quei dati tecnici sulla base della sperimentazione fatta dai consulenti di primo grado. Secondo l'esperienza, una consulenza di appello è eccezionalmente rara.

Quindi non è che ci dobbiamo preoccupare dell'onere della spesa di una consulenza tecnica in appello. In generale l'appello lo fa il datore di lavoro.

COCCIA. Io faccio moltissime cause in materia di previdenza sociale. Qui in gran parte la consulenza tecnica riguarda i casi di invalidità. Il giudice d'appello, di fronte al punto in contestazione per cui occorre stabilire il grado di invalidità derivante, per esempio, da una artrosi lombosacrale, si guarda bene dal valutare le risultanze di una consulenza di primo grado. Nomina un altro consulente.

BREGANZE. Mentre sono d'accordo perché si abbia a sopprimere la parte finale, insisto perché rimanga fermo il testo del Comitato ristretto.

BISANTIS. Mi pare che eravamo d'accordo sul fatto di modificare l'articolo 453 nel senso di dare la facoltà al magistrato d'appello di nominare il consulente tecnico, anziché stabilire un obbligo assoluto. Ciò trova conforto in un'indagine che è stata compiuta e attraverso la quale la Corte di cassazione, le Corti d'appello di Bologna, Catania e Palermo hanno proposto di sopprimere l'obbligo di nominare un consulente tecnico in appello.

Concordo con tutti i colleghi che non è il caso di stabilire ciò che è previsto dall'ultima parte dell'emendamento presentato dal Governo.

BOSISIO. Mi pare che le osservazioni fatte dai colleghi possano avere pieno accoglimento in quanto se noi rendiamo obbligatoria la nomina del consulente tecnico, finiamo per fare un provvedimento superfluo; infatti, quando vi sono degli elementi sufficienti per giudicare è inutile procedere alla nomina del consulente stesso. Sono inoltre favorevole alle conclusioni del relatore concernenti la soppressione dell'ultima parte dell'emendamento proposto dal Governo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia:* Per tutte le ragioni che sono state addotte, io mi dichiaro d'accordo sul criterio della facoltatività; per quanto riguarda il resto, mi rendo conto delle perplessità degli onorevoli colleghi, però ritenevo che il nostro testo potesse servire ad un acceleramento nella conclusione della vertenza. Naturalmente vi è anche l'altro aspetto riguardante l'esigenza delle parti. Mi rimetto quindi alle Commissioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione per divisione il testo dell'articolo 453 presentato dal Governo:

« Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, l'istruttore può nominare un consulente tecnico... ».

(*È approvato*).

Passiamo alla seconda parte dell'articolo 453.

Il relatore onorevole Russo Spena propone di sostituire l'espressione: « il quale da il parere orale o scritto all'udienza delle conclusioni » con l'altra: « il quale deposita il proprio parere orale o scritto almeno dieci giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ».

Il relatore propone inoltre di aggiungere il seguente comma:

« Nell'ipotesi di cui al comma precedente i termini di cui all'articolo 451-*bis* sono raddoppiati ».

BISANTIS. Propongo di sopprimere la parola « orale » nella seconda parte dell'articolo 453 secondo la formulazione dell'onorevole Russo Spena. Ritengo che il parere del consulente tecnico possa essere fornito in una qualsiasi udienza o istruttoria, sia di precisazione delle conclusioni sia nelle udienze collegiali, ma non mi sembra accettabile che tale parere sia orale al di fuori delle parti e dell'intervento del magistrato.

COCCIA. Occorre tener presente che la possibilità di valersi di un parere orale indica una soluzione meno costosa per le parti.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione.* Mi sembra superfluo che la Commissione si soffermi oltre sul problema del parere orale o scritto, in quanto anche un eventuale parere orale del consulente tecnico viene tradotto in iscritto di fronte al cancelliere.

BREGANZE. Vorrei pregare il relatore di non insistere nel prevedere una forma orale del parere del tecnico. Dobbiamo infatti considerare che l'intervento del consulente tecnico è previsto in sede di appello, la quale il più delle volte non coincide con il luogo di residenza dei legali delle parti, per cui la traduzione in forma orale del parere del tecnico rende più difficili e complesse le cose per il fattore distanza.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione.* Non ho alcuna difficoltà a sopprimere le parole: « orale o scritto ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Sono favorevole alla seconda parte del comma e al comma aggiutivo nei termini formulati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte del primo comma nel testo suggerito dall'onorevole Russo Spena, con la soppressione delle parole: « orale o scritto ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo presentato dall'onorevole Russo Spena.

(*È approvato*).

L'articolo 453 risulta pertanto così formulato:

ART. 453 (*Consulente tecnico in appello*) — Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, l'istruttore può nominare un consulente tecnico, il quale deposita il proprio parere almeno dieci giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente i termini di cui all'articolo 451-*bis* sono raddoppiati ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 454, che attualmente così recita:

ART. 454 (*Ricorso per cassazione*). — Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma del n. 3 dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate.

Il Comitato ristretto propone il seguente testo:

ART. 454 (*Ricorso per cassazione*). — Il termine per proporre ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale è di trenta giorni.

Il Governo propone l'abrogazione di questo articolo. L'onorevole Breganze aveva proposto un emendamento modificativo, ma dichiara di rinunciarvi.

RUSSO SPENA, *Relatore per la XIII Commissione*. Sono d'accordo sull'abrogazione dell'articolo 454.

SCALIA. Sono d'accordo per l'abrogazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di abrogazione dell'articolo 454.

(*È approvata*).

Prima di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani, gradirei conoscere il pensiero del Governo per quanto concerne le proposte di modifica relative al capo III del codice di procedura civile concernente le controversie di previdenza e di assistenza obbligatorie.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il punto centrale delle disposizioni attualmente vigenti è costituito dall'articolo 460 del codice di procedura civile che dispone quanto segue: « La domanda relativa a controversie previste nel presente capo non può essere proposta, se non quando sono esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o sono decorsi i termini ivi fissati per il componimento dei procedimenti stessi ».

È noto, altresì, che dal combinato disposto dell'articolo sopra riportato e delle disposizioni che integrano la regolamentazione del contenzioso amministrativo in materia di previdenza ed assistenza sociale si ricava, per unanime convergenza di dottrina e giurisprudenza, quanto segue: 1) la possibilità di dare ingresso alla tutela giurisdizionale è condizionata alla conclusione delle procedure amministrative ovvero all'inutile decorso dei termini fissati sulle relative disposizioni per il loro compimento; 2) la mancata attivazione dei mezzi di tutela amministrativa entro i termini perentori stabiliti dalle disposizioni che li riguardano porta con sé la decadenza dell'azione giudiziaria.

In tal senso, la Corte costituzionale (sentenza n. 47 del 16 giugno 1964) dichiara la legittimità costituzionale dell'articolo 460 del codice di procedura civile in relazione all'articolo 113 della Costituzione, (in *Giur. Cost.* 1964, pag. 586; C.S.C. Sez. II - sentenza n. 710 del 22 aprile 1965, in *Giustizia Civ.*, 1965, parte I, pag. 1851).

È altrettanto consolidata l'opinione che ravvisa nelle condizioni prescritte dalla legge per la proponibilità dell'azione giudiziaria un presupposto processuale in senso stretto e, conseguentemente, in accoglimento delle note teorie di Chiovenda e Zanzucchi, un elemento la cui sussistenza deve essere accertata pregiudizialmente dal giudice con riguardo al momento in cui si costituisce il rapporto giuridico processuale con la conseguenza che, anche nell'eventualità che le condizioni in parola vengano ad esistenza prima dell'esame che il giudice compie della relativa pregiudiziale, il giudice stesso debba in ogni caso pronunciare sentenza di assoluzione della osservanza del giudizio.

Il testo predisposto dal Comitato ristretto, aggiunge i seguenti comma secondo e terzo: « Il giudice se non risulta che siano esauriti i procedimenti o risulta che sono decorsi i termini di cui al precedente comma sospende anche d'ufficio il procedimento affinché siano compiuti i relativi adempimenti e fissa all'attore un termine perentorio per la riassunzio-

ne della causa. Uguale provvedimento il giudice può dare quando sono proposte domande riconvenzionali su alcuno dei rapporti previsti dall'articolo 459 ».

Inoltre, il primo comma dell'articolo 460 è stato modificato nel senso di sostituire alla locuzione « la domanda relativa a controversie previste nel presente capo *non può essere proposta...* », la seguente: « la domanda relativa a controversie previste nel presente capo *non è procedibile...* ».

Per quanto la formulazione letterale del testo del Comitato ristretto non sia del tutto felice, risulta, tuttavia, con sufficiente chiarezza che si è voluto disporre la degradazione dell'esperimento dei mezzi di tutela amministrativa dal presupposto processuale a condizione di procedibilità.

Pertanto, viene eliminata la decadenza dell'azione giudiziaria conseguente alla mancata attivazione nei termini, ora non più perentori, dei ricorsi amministrativi ed attuata una sorta di rimessione in termini dell'interessato che abbia introdotto la domanda senza essersi previamente avvalso di tali ricorsi. È prevedibile che una innovazione di tal genere possa rendere gravemente difficoltosi gli accertamenti amministrativi relativi ai requisiti che condizionano il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Inoltre, la medesima innovazione è ulteriormente sconsigliata dalle numerose iniziative di carattere generale che il Ministero ha attualmente allo studio per la riforma del sistema previdenziale, le quali, per quanto riguarda le controversie concernenti le prestazioni erogate dall'istituto nazionale della previdenza sociale, sono già pervenute ad un avanzato grado di elaborazione; elaborazione che quando, e si prevede possa avvenire in un tempo relativamente breve, sarà stata portata a termine, eserciterà, anche se inizialmente circoscritta agli organi dell'istituto nazionale della previdenza sociale, una indubbia influenza su tutta la normazione che disciplina la materia del contenzioso previdenziale e costituirà criterio direttivo per una riforma che si estenda anche alle controversie riguardanti le prestazioni erogate dagli altri enti assicurativi.

A quanto precede, deve aggiungersi che eventuali censure di legittimità costituzionale tratte dall'articolo 113, primo comma, della Costituzione (« contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legitti dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa ») sono state già riconosciute infondate dalla Corte costituzionale con la sentenza 16 giugno 1964, n. 47, già ricordata. In tale sentenza la Corte ha sottolineato fra l'altro, che il sistema instaurato dall'articolo 460 non subordina la tutela giurisdizionale all'interesse della pubblica amministrazione perché sodisfa soltanto ad una esigenza di economia processuale. Né, d'altronde, le disposizioni in discussione sono le uniche ispirate ad un siffatto sistema che, al contrario, trova ulteriore applicazione soprattutto in materia tributaria.

Per cui, noi siamo del parere di stralciare tutta questa materia e di lasciarla per il momento invariata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nella prossima seduta incentreremo la nostra discussione su questo argomento, per giungere poi ad una decisione.

Ci sono poi delle questioni che sono state lasciate in sospeso. La questione, per esempio, dell'arbitrato per la quale mi sollecita lo onorevole Scalia e che, dato che già è avvenuta una pronuncia della Commissione, potrà essere rivista soltanto se vi sarà il consenso unanime di tutta la Commissione e del Governo.

SCALIA. Signor Presidente, considerato che non potrò partecipare alla prossima seduta, vorrei dire alcune cose. Per quanto riguarda l'arbitrato, desidero soltato introdurre una considerazione che deriva dalla mia peculiare esperienza di sindacalista. Quando si propose dalla mia parte l'introduzione del principio della Commissione provinciale di conciliazione ed il tentativo facoltativo di conciliazione, si previde che nel caso fosse fallito il tentativo stesso, si potesse proporre alla parte – prima di far passare la vertenza dal grado amministrativo a quello del contenzioso – di esperire l'arbitrato.

Siamo stati mossi nell'approvare la riforma di questa parte del codice dal desiderio di semplificare le cose e di far sì che il minor numero di vertenze possibile passasse all'autorità giudiziaria. Aggiungo, che nel caso del tentativo di conciliazione facoltativa; il lavoratore che è comparso davanti alla commissione provinciale può conciliare i suoi interessi con quelli dell'altra parte. La ragione per la quale abbiamo proposto l'arbitrato è stato perché molto spesso è avvenuto che le parti non hanno concordato non per ragioni di interesse, ma per ragioni di principio, in quanto nessuno voleva fare il primo passo.

Questi sono stati i motivi che mi hanno spinto a presentare la proposta alla quale ho accennato; è chiaro che se non vi è l'unani-

mità, la proposta stessa non avrà alcun seguito.

PRESIDENTE. Come la Commissione ricorderà, l'articolo 430 da noi votato riguardava anche le procedure di arbitrato, ma, in seguito, con l'articolo 432 si è votato un principio contrario a quanto precedentemente stabilito, abolendo ogni riferimento alle procedure di arbitrato.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non esito a confermare che personalmente condivido le preoccupazioni che muovono l'onorevole Scalia. Noi possiamo anche in linea di principio discutere la possibilità del ricorso ad arbitrato in questa materia, ma ciò implica un grande problema, comportando una modifica di un principio del nostro ordinamento giuridico.

La posizione del Governo era diretta ad affrontare la materia relativa alla definizione di controversie di lavoro mediante arbitrato con serietà per modificare tutto il sistema; per cui le nostre obiezioni non concernevano il merito del problema, ma riguardavano l'esigenza di risolvere la questione secondo una certa sistematica.

SCALIA. A questo punto non insisto sulla mia richiesta.

PRESIDENTE. Rimane quindi stabilito che l'articolo 430 resta nella formulazione già approvata dalla Commissione in correlazione alla votazione avvenuta sull'articolo 432.

Circa l'articolo 443, che nell'attuale testo si deve intendere abrogato, salvo che non si voglia farlo rivivere, l'onorevole Scalia sollecita una decisione sul suo emendamento rimasto accantonato.

SCALIA. Il mio emendamento, simile al testo suggerito dal CNEL, è del seguente tenore:

« Le associazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo e l'accordo economico fatto valere in giudizio o hanno ad essi aderito, possono intervenire in qualunque stato e grado del processo per la tutela degli interessi collettivi ».

Le obiezioni sollevate nei confronti di questo articolo non mi sembrano pertinenti, in quanto il giudice può trovarsi in difficoltà se non ha la possibilità di consultarsi con coloro che hanno firmato il contratto collettivo.

COCCIA. Sostengo la proposta dell'onorevole Scalia per ragioni di opportunità data la natura del processo del lavoro. Considerato che il giudizio verte sul contratto collettivo di categoria è chiaro che la figura dell'organizzazione sindacale non va esaminata sotto l'aspetto di un intervento necessario, ma sotto lo aspetto di un intervento *ad adiuvandum*, costituendo quindi una forma di intervento a favore del lavoratore per chiarire i termini della vertenza e per consentire al giudice di trarre maggiori elementi di valutazione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sul piano sostanziale non vi è dubbio che la richiesta dell'onorevole Scalia sia giusta, ma da un punto di vista formale rimane una forte perplessità da parte del Governo. Poiché siamo in una situazione tale per cui le associazioni sindacali sono soltanto organismi di fatto, che non hanno personalità giuridica, sorgono una serie di problemi che ci fanno ritenere più opportuno rinviare l'esame di una proposta del genere al momento in cui si darà un assetto definitivo alle organizzazioni sindacali, in modo che esse possano uscire dalla condizione di limbo in cui sono relegate.

Se noi approvassimo l'emendamento Scalia, a prescindere dalle esigenze di sistematica, finiremmo per riconoscere, sia pure di straforo, sul piano giuridico una situazione di fatto, che andrebbe affrontata in una sede più propria di quella in discussione per alcune modifiche al codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Sarei del parere di rimandare l'argomento alla prossima seduta per una ponderata valutazione.

SCALIA. Poiché domani sera non potrò partecipare alla riunione, desidero dichiarare fin da ora che io, di tutta la materia relativa alla previdenza ed assistenza, anche se le Commissioni arrivassero all'idea di stralciare, condivido almeno la parte relativa all'articolo 460.

Ritengo che in questa materia, anche ammesso che tutto il resto si rinvii, almeno questa parte dovrebbe essere trattata, perché è di grande importanza agli effetti di alcuni diritti dei lavoratori.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani alle 16,30.

La seduta termina alle 22,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO